



MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
Parte Generale

Indice

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 del 2001	3
1.1 Il regime della responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti.....	3
1.2 L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale condizione esimente della responsabilità amministrativa	12
1.3 La responsabilità da reato nei gruppi di imprese.....	13
1.3.1 La responsabilità della holding per il reato commesso nella controllata.....	14
2. IL MODELLO DI GOVERNANCE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DI STAF.....	15
2.1 Staf S.r.l.....	15
2.2 Il Gruppo Finlogic	17
2.3 Il Modello di Governance.....	18
2.4 L'assetto istituzionale.....	20
2.5 L'assetto organizzativo.....	21
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI STAF.....	23
3.1 Premessa.....	23
3.2 Le Linee Guida emanate da Confindustria	24
3.3 Il progetto per la definizione e per l'aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione di Staf.....	26
3.4 Definizione dei principi di controllo	28
3.5 I destinatari del Modello.....	29
4. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	30
4.1 L'Organismo di Vigilanza di Staf (OdV): requisiti.....	30
4.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza (OdV)	31
4.3 Risorse economiche assegnate all'Organismo di Vigilanza	32
4.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	33
4.5 Gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza - Flussi informativi	35
4.5.1 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	35
4.5.2 Segnalazioni di reati o irregolarità nell'ambito del rapporto di lavoro (c.d. <i>whistleblowing</i>).....	35
4.5.3 Gli obblighi di comunicazione da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi	37
5. IL SISTEMA DISCIPLINARE	39
5.1 Principi generali.....	39
5.2 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati	40
5.3 Misure nei confronti dei dirigenti.....	43
5.4 Misure nei confronti degli Amministratori.....	43
5.5 Misure nei confronti di collaboratori esterni e Partner	43
6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE	45
6.1 Dipendenti	45
6.2 Altri destinatari.....	46

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 del 2001

1.1 Il regime della responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito per brevità anche “Decreto”) ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa dipendente da reato a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) per alcune fattispecie di reato commesse nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si somma a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato il reato.

L’estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti gli Enti che abbiano tratto vantaggio, direttamente od indirettamente, dalla commissione del reato. Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in pecuniarie ed interdittive¹, quali la sospensione o revoca di licenze o concessioni, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Tale responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all’estero dall’Ente che abbia la sede principale in Italia, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Quanto alle fattispecie di reato destinate a comportare il predetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto ne contiene l’elenco che può essere sintetizzato nelle seguenti categorie:

- **delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** (quali a titolo esemplificativo corruzione, concussione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica ai danni dello

¹ Per effetto dell’entrata in vigore della Legge n. 9 del 3 gennaio 2019, la durata delle sanzioni interdittive è stata sensibilmente aumentata in relazione alla commissione dei reati presupposto previsti dagli art. 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, 317, 319, aggravato ai sensi dell’articolo 319-bis, quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quaterter e 321 c.p.

Stato, induzione a dare o promettere utilità, peculato e frode nelle pubbliche forniture, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)²

² Si tratta dei reati seguenti: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea (art. 316-*bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.), frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.), frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 Legge 898/1986), corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318, 319 e 319-*bis* c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), peculato (art. 314, comma 1, c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.); corruzione, istigazione alla corruzione e concussione di membri delle Comunità europee, funzionari delle Comunità europee, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali (art. 322-*bis* c.p.). La Legge novembre 2012, n. 190 ha introdotto nel Codice Penale e richiamato nel Decreto la previsione di cui all'art. 319-*quater* rubricato "Induzione indebita a dare o promettere utilità". Con la Legge n. 69 del 27 maggio 2015, è stata modificata la disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione con la previsione di pene sanzionatorie più rigide per i reati previsti dal Codice Penale. È stato altresì modificato l'art. 317 c.p. "Concussione", che prevede ora – come soggetto attivo del reato – anche l'Incaricato di Pubblico Servizio oltre al Pubblico Ufficiale. Con la L. 9 gennaio 2019 n. 3, è stato introdotto nel catalogo dei reati presupposto il delitto di cui all'art. 346 *bis* c.p. rubricato "Traffico di influenze illecite". La stessa legge ha inoltre previsto l'inasprimento delle sanzioni interdittive che possono essere irrogate all'ente e ha introdotto alcuni benefici per l'ente in termini di riduzione della durata delle sanzioni interdittive nel caso in cui lo stesso, prima della sentenza di primo grado, si sia adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Gli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231 del 2001 sono stati modificati dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, avente ad oggetto l'attuazione della Direttiva UE 2017/1371, relativa "alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale". Tale decreto, in vigore dal 30 luglio 2020, ha esteso la responsabilità amministrativa delle società a nuovi reati, tra cui i reati di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), frode in agricoltura (art. 2 Legge 898/1986), peculato (art. 314, comma 1 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), laddove il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea. Il 26 febbraio 2022 è entrato in vigore il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 recante "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili", il cui art. 2 in tema di "Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche" interviene su: i) malversazione ai danni dello Stato (ora divenuto "malversazione di erogazioni pubbliche"), *ex art.* 316-*bis* c.p., ampliando l'ambito di operatività della fattispecie punendo le condotte distrattive riguardanti non solo le erogazioni pubbliche destinate a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ma anche finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo destinati alla realizzazione di una o più finalità di pubblico interesse, ii) indebita percezione di erogazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 316-*ter* c.p., includendo anche le sovvenzioni, ovvero i finanziamenti soggetti a particolari agevolazioni sul piano degli obblighi restitutori o addirittura a fondo perduto e iii) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, *ex art.* 640-*bis* c.p., includendo anche in questo caso le sovvenzioni. Inoltre, la L. 9 ottobre 2023 ha introdotto come nuove fattispecie di reato rilevanti anche gli artt. 353 e 353-*bis* c.p., rubricati rispettivamente "Turbata libertà degli incanti" e "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente". La L. 8 agosto 2024, n. 112 ha introdotto l'art. 314-*bis* c.p. (indebita destinazione di cose mobili), il quale non è inserito direttamente all'interno dell'elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001; tuttavia a tale illecito rinvia l'art. 322-*bis* c.p., previsto come reato presupposto dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001. Da ultimo, la legge Nordio n. 114/2024 ha abrogato l'art. 323 c.p. (abuso d'ufficio) e ha sostituito l'art. 346-*bis* c.p. che – nella versione da ultimo emendata – punisce "Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un

- **delitti informatici e trattamento illecito dei dati** (quali ad esempio, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di sistemi informatici o telematici richiamati all'**art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001**)³;
- **delitti di criminalità organizzata** (ad esempio associazioni di tipo mafioso anche straniere, scambio elettorale politico mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione richiamati all'**art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001**)⁴;
- **falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (quali ad esempio falsità in monete, in carte di pubblico

pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito".

³ L'art. 24-bis è stato introdotto nel D.Lgs. 231/01 dall'art. 7 della legge 48/2008. Si tratta dei reati di falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.), modificato dal D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 e dal D.Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) e frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.). Con il D.L. 105/2019 come convertito dalla L. n. 133/2019, è stata inserita una fattispecie di reato in materia di sicurezza nazionale cibernetica. La Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (c.d. Legge Europea) – entrata in vigore in data 1° febbraio 2022 – recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, ha ampliato il catalogo dei reati incluso nell'art. 24-bis e ha aumentato la pena per il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.).

Da ultimo, la Legge 28 giugno 2024, n. 90, ha introdotto all'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 il nuovo reato presupposto di cui all'art. 629, comma 3 c.p. Inoltre, la Legge in oggetto ha apportato alcune modifiche a fattispecie già incluse tra i reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001. In alcuni casi, le modifiche in esame hanno riguardato solo il trattamento sanzionatorio previsto dal c.p. o dal D.Lgs. 231/2001 mentre in altri casi sono state disposte modifiche alla rubrica e/o alla struttura della fattispecie incriminatrice (i.e. art. 615-quinquies c.p., art. 635-ter c.p. e art. 635-quinquies c.p.).

⁴ L'art. 24-ter è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 2 comma 29 della Legge 15 luglio 2009, n. 94 e modificato da ultimo dalla L. 17 aprile 2014 n. 62. Con il D.Lgs. n. 21 del 1 marzo 2018, entrato in vigore il 6 aprile 2018, è stato abrogato l'art. 22 bis della L. 91/1999, che rappresenta una delle condotte illecite contemplate all'art. 416 c.p. ed è stata inserita la relativa fattispecie di reato all'interno del nuovo articolo 601 bis c.p.

La Legge 13 novembre 2023, n. 159, ha modificato l'art. 73, comma 5 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001 (cfr. art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). Da ultimo, i decreti 20 ottobre 2022, 14 dicembre 2022, 13 febbraio 2023, 13 luglio 2023, 1 agosto 2023, 2 agosto 2023, 3 agosto 2023, 31 ottobre 2023, 12 dicembre 2023, decreto 15 marzo 2024, decreto 18 marzo 2024, decreto 27 marzo 2024, decreto 28 marzo 2024 hanno modificato la Tabella I di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La Tabella I è indicata all'interno della fattispecie incriminatrice ex art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, cui fa rinvio l'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - previsto come reato presupposto dall'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001).

credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, contraffazione, richiamati dall'**art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001**)⁵;

- **delitti contro l'industria ed il commercio** (quali ad esempio turbata libertà dell'industria e del commercio, frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, richiamati all'**art. 25 bis.1 del D.Lgs. 231/2001**)⁶;
- **reati societari** (quali ad esempio false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull'assemblea, corruzione tra privati richiamati dall'**art. 25 ter D.Lgs. 231/2001**)⁷;

⁵ L'art. 25-bis è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), modificato dal D.Lgs. n. 125 del 21 giugno 2016, alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La previsione normativa è stata poi estesa anche alla contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), e all'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) con la modifica introdotta dall'art. 17 co. 7 lettera a) num. 1) della legge 23 luglio 2009.

⁶ L'art. 25-bis.1. è stato inserito dall'art. 17, comma 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99; si tratta in particolare dei delitti di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater). Da ultimo, la Legge 27 dicembre 2023, n. 206, amplia l'ambito di applicazione del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci ex art. 517 c.p.

⁷ L'art. 25-ter è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 3 del D.Lgs. 61/2002 e da ultimo modificato dall'art. 12 della L. 69/2015. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. e, se il fatto è di lieve entità, art. 2621 bis c.c.), di false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggrottaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Il D.Lgs. 39/2010 ha abrogato la previsione dell'art. art. 2624 c.c. rubricato falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione che è stato così espunto anche dal D.Lgs. 231/2001. L'art. 2635 c.c. rubricato "Corruzione tra privati" è stato introdotto nel Decreto ad opera della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e modificato da ultimo con la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 che ha abrogato il comma della norma che prevedeva che il reato fosse procedibile a querela di parte.

In particolare, con la L. n. 69 del 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", sono stati modificati i reati p. e p. dagli artt. 2612 e 2622 c.c.; in particolare, è stata eliminata la precedente soglia di punibilità del falso in bilancio e prevista una specifica responsabilità per amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori delle società quotate o che si affacciano alla quotazione, che controllano società emittenti strumenti finanziari quotati o che fanno appello al pubblico risparmio. È stato altresì introdotto l'art. 2621-bis c.c. "Fatti di lieve entità", per la commissione delle condotte di cui all'art. 2621 c.c. caratterizzate da lieve entità tenuto conto della natura, delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta e dell'art. 2621-ter c.c. che prevede una causa di non punibilità per fatti di particolare tenuità.

- **reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali**, modificati dalla L. 43/2015 che ha convertito in legge il decreto n. 7 del 18 febbraio 2015 (richiamati dall'**art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001**)⁸;

Circa l'eliminazione nella nuova formulazione della norma dell'inciso "ancorché oggetto di valutazione", le Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiamate a decidere «Se ai fini della configurabilità del delitto di false comunicazioni sociali, abbia tuttora rilevanza il falso "valutativo" pur dopo la riforma di cui alla legge n. 69 del 2015», hanno adottato la seguente soluzione: «Affermativa. Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di "valutazione" se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni» (Cfr. Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 31 marzo 2016). Il D.Lgs. n. 38 del 15 marzo 2017 ha apportato modifiche all'art. 2635 c.c. (corruzione tra privati) eliminando la necessità, per la realizzazione del reato, della sussistenza del requisito del documento e inserendo ulteriori figure aziendali tra i soggetti attivi; è stato altresì introdotto l'articolo 2635 bis c.c. rubricato "istigazione alla corruzione tra privati". È stata inoltre introdotta la pena accessoria della interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche per chi viene condannato per la commissione, tra altri, dei reati di cui agli artt. 2635 e 2635 bis c.c. Tali fattispecie di reato sono state modificate da ultimo con la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 che ha abrogato il comma delle rispettive norme che prevedeva che i reati fossero procedibile a querela di parte.

In data 7 marzo 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere", che amplia il novero dei reati presupposto alla responsabilità degli enti. L'art 54 del decreto introduce, infatti, il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare: la fattispecie, punita con la pena della reclusione da 4 mesi a 3 anni (comma 1) e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'art. 32-bis c.p. (comma 2), mira a sanzionare il comportamento di chiunque formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 29 per il rilascio del certificato preliminare.

Da ultimo, in data 31 gennaio 2024 è entrato in vigore il D.Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224, il quale ha modificato l'art. 2638, comma 3 bis c.c., previsto quale reato presupposto dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001.

⁸ L'art. 25-quater D.Lgs. 231/01 è stato introdotto dalla Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno". Tali fattispecie sono previste attraverso un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati di terrorismo senza indicarne le singole previsioni, che possono fondare la responsabilità dell'ente. Poiché non è possibile fornire un elenco "chiuso" e limitato dei reati che potrebbero coinvolgere l'ente ai sensi del combinato disposto degli art. 25 quater, 5, 6 e 7 D.Lgs. 231/2001, si riporta di seguito un elenco delle principali fattispecie previste dall'ordinamento italiano in tema di lotta al terrorismo: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quaterter c.p.); organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater1 c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.); banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.); detenzione abusiva di precursori di esplosivi (art. 678 bis c.p.); omissioni in materia di precursori di esplosivi (art. 679 bis c.p.); reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, ai sensi della quale commette reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

La Legge n. 153 del 28 luglio 2016 ha introdotto nel codice penale le nuove fattispecie di Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1.), Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2.) e Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter). Tali reati sono richiamati all'art. 25-quater D.Lgs. 231/2001.

- **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e delitti contro la personalità individuale** (quali ad esempio la tratta di persone, la riduzione e mantenimento in schiavitù, richiamati rispettivamente dall'**art. 25 quater.1** e dall'**art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001**)⁹;
- **reati di abuso di mercato** (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati dall'**art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001**)¹⁰;
- **reati transnazionali** (quali, tra gli altri, l'associazione per delinquere ed i reati di intralcio alla giustizia, sempre che gli stessi reati presentino il requisito della "transnazionalità")¹¹;
- **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (omicidio colposo e lesioni personali gravi colpose richiamati dall'**art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001**)¹²;

⁹ L'art. 25-*quinquies* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*bis* c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*ter* c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-*quater* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.). L'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 ha introdotto, all'art. 25-*quinquies*, co. 1, lett. c) del Decreto, il richiamo al reato di adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.). La Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 ha modificato l'articolo in questione, introducendo il richiamo al delitto di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" di cui all'art. 603 *bis* c.p. L'art. 25-*quater.1* è stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7 e si riferisce al delitto di mutilazione di organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

¹⁰ L'art. 25-*sexies* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 9, comma 3, della legge 62/2005. Si tratta dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998) e manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998). L'articolo 26 della legge 238/2021 introduce alcune modifiche ad alcuni reati ivi richiamati con riferimento alla disciplina sanzionatoria del reato di Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998), reato presupposto ai sensi dell'art. 25-*sexies* D.Lgs. 31/20021 e con riferimento alla disciplina delle sanzioni penali per i reati di *market abuse* (artt. 182, 183 e 187 D.Lgs. 58/1998).

¹¹ I reati transnazionali non sono stati inseriti direttamente nel D.Lgs. 231/2001 ma tale normativa è ad essi applicabile in base all'art. 10 della legge 146/2006. Ai fini della predetta legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Si tratta dei reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* d.p.r. 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990), disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 D.Lgs. 286/1998), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.) e favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

¹² L'art. 25-*septies* D.Lgs. 231/01 è stato introdotto dalla legge 123/07. Si tratta dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (artt. 589 e 590, co. 3, c.p.).

- **ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio** introdotto dalla L. n. 186/2014 (richiamati dall'**art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001**)¹³;
- **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori** (richiamati dall'**art. 25 octies.1 del D.Lgs. 231/2001**)¹⁴;
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (**art. 25 nonies del D.Lgs. 231/2001**)¹⁵;
- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** (**art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001**)¹⁶;

¹³ L'art. 25-octies è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 231/07. Si tratta dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-terc.p.), nonché autoriciclaggio (648-ter.1c.p.) introdotto dalla L. n. 186/2014. Tale articolo è stato modificato con il D.Lgs. 195/2021 recante l'Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, prevedendo i) l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, che ora comprende anche i delitti colposi e le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi; ii) una diversa risposta sanzionatoria a seconda che il reato presupposto consista in un delitto o in una contravvenzione. Per quanto riguarda la ricettazione sono inoltre previsti i) un'aggravante, qualora il fatto sia stato commesso nell'esercizio di una attività professionale; ii) una nuova ipotesi di ricettazione di speciale tenuità, qualora il reato presupposto sia costituito da una qualsiasi contravvenzione. Per il solo autoriciclaggio, l'attenuante ad effetto speciale di cui al secondo comma, che in precedenza prevedeva la più mite sanzione della reclusione da uno a quattro anni, è ora qualificata come circostanza attenuante comune. Da ultimo, merita inoltre segnalare che è stata eliminata la condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della giustizia prevista dall'articolo 9 c.p. per i reati di ricettazione e autoriciclaggio commessi dal cittadino all'estero.

¹⁴ L'art. 25-octies.1 è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184. Il catalogo dei reati presupposto alla responsabilità delle persone giuridiche viene esteso anche all'art. 493-ter c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento), all'art. 493-quater c.p. (detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e all'art. 640-ter c.p. (frode informatica), quest'ultimo non solo se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, come già previsto dall'art. 24 del Decreto, ma anche "nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale". In seguito, la Legge 9 ottobre 2023 n. 137 ha introdotto il nuovo reato presupposto, di cui all'art. 512-bis c.p., rubricato "Trasferimento fraudolento di valori". Questo articolo è stato oggetto di una modifica, con il D.L. n. 19 del 2024, introducendo il secondo comma di tale articolo.

¹⁵ L'art. 25-nonies è stato introdotto con Legge 23 luglio 2009 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e prevede l'introduzione del decreto degli artt. 171 primo comma lett. a), terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della L. 22 aprile 1941 n. 633 in tema di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

L'8 agosto 2023 è entrata in vigore la Legge 14 luglio 2023, n. 93, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2023 e recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica". Il provvedimento mira a contrastare il fenomeno della pirateria online, rafforzando la tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore e ampliando, di fatto, il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001. In tal senso, l'art. 3 della Legge 93/2023, rubricato "Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale", modifica il co.1 dell'art. 171-ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Legge sul Diritto d'Autore".

¹⁶ L'art. 25-decies è stato inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231/2001 l'art. 377-bis del codice penale rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria".

- **reati ambientali (art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001)¹⁷;**
- **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001)¹⁸;**

¹⁷ L'art. 25-undecies è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231/2001 talune fattispecie sia nelle forme delittuose (punibili a titolo di dolo) che in quelle contravvenzionali (punibili anche a titolo di colpa), tra cui: 1) art. 137 D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente): si tratta di violazioni in materia di autorizzazioni amministrative, di controlli e di comunicazioni alle Autorità competenti per la gestione degli scarichi di acque reflue industriali; 2) art. 256 D.Lgs. 152/2006: si tratta di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento o, in generale, di gestione di rifiuti non autorizzate in mancanza di autorizzazione o in violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni; 3) art. 257 D.Lgs. 152/2006: si tratta di violazioni in materia di bonifica dei siti che provocano inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali con superamento delle concentrazioni della soglia di rischio; 4) art. 258 D.Lgs. 152/2006: si tratta di una fattispecie delittuosa, punita a titolo di dolo, che sanziona la condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto; 5) artt. 259 e 260 D.Lgs. 152/2006: si tratta di attività volte al traffico illecito di rifiuti sia in forma semplice che organizzata; 6) art. 260 bis D.Lgs. 152/2006: si tratta di diverse fattispecie delittuose, punite a titolo di dolo, concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che reprimono le condotte di falsificazione del certificato di analisi dei rifiuti, di trasporto di rifiuti con certificato in formato elettronico o con scheda cartacea alterati; 7) art. 279 D.Lgs. 152/2006: si tratta delle ipotesi in cui, nell'esercizio di uno stabilimento, vengano superati i valori limite consentiti per le emissioni di sostanze inquinanti e ciò determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

Con la Legge n. 68 del 22 maggio 2015 sugli "Ecoreati", entrata in vigore il 29 maggio 2015, è stato aggiunto al libro secondo del codice penale il Titolo VI-bis "Dei delitti contro l'ambiente". Con tale Legge, sono stati inseriti - nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti - i seguenti reati ambientali: 1) art. 452-bis c.p. "Inquinamento ambientale"; 2) art. 452-ter "Disastro ambientale"; 3) art. 452-quaterter "Delitti colposi contro l'ambiente"; 4) art. 452-quater "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività"; 5) art. 452-septies "Circostanze aggravanti" per il reato di associazione per delinquere ex art. 416 c.p.

Con il D.Lgs. n. 21 del 1° marzo 2018, entrato in vigore il 6 aprile 2018, è stato abrogato l'art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ed è stata inserita la medesima fattispecie di reato all'interno del nuovo art. 452-quaterdecies c.p. per effetto della c.d. riserva di codice.

Il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 135, ha abrogato l'art. 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 (divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica). Da ultimo, la Legge 9 ottobre 2023, n. 137, ha modificato i seguenti reati presupposto: inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p. e disastro ambientale ex art. 452-quater c.p.

In data 17 maggio 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento (UE) 2023/966 che modifica il Regolamento (CE) n. 338/97 in materia di commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate d'estinzione. Il nuovo Regolamento UE sostituisce l'Allegato del Regolamento (CE) n. 338/97, menzionato negli articoli 1, 2, 3-bis e 6 della L. 150/1992 in materia di importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette, questi ultimi ricompresi tra i reati presupposto di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

In data 14 giugno 2023 è entrata in vigore la legge 13 giugno 2023, n. 68, di conversione del Decreto Legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. Tale Legge introduce il punto 1.2.3 bis all'Allegato 5 della Parte III nonché modifica la Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III (punto 4) del D.Lgs. 152/2006, cui rinvia l'art. 137 del D.Lgs. 152/2006, previsto quale reato presupposto dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001. Infine, la Legge 9 ottobre 2023, n. 137, ha, altresì, modificato i reati presupposto previsti dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 (i.e. inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p. e disastro ambientale ex art. 452-quater c.p.).

¹⁸ L'art. 25-duodecies è stato inserito dall'art. 2 del Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 che ha introdotto nelle previsioni del Decreto il delitto previsto dall'art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Con la Legge n. 161 del 17 ottobre 2017, entrata in vigore il 19 novembre 2017, sono stati aggiunti all'art. 25-duodecies i commi 1-bis, 1-ter e 1-quaterter, che estendono la responsabilità dell'ente ai seguenti reati di cui al T.U. sull'Immigrazione: art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, "procurato ingresso illecito di clandestini", e art. 12, comma 5, "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina".

Inoltre, è intervenuta la Corte Costituzionale (sent. 10 marzo 2022, n. 63), dichiarando l'illegittimità dell'art. 12, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (limitatamente alle parole "o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero

- **razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001)¹⁹;**
- **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del D.Lgs. 231/2001)²⁰;**
- **reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001)²¹;**

documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti” – disposizioni contro le immigrazioni clandestine), previsto dall’art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001;

¹⁹ L’art. 25-terdecies è stato inserito dall’art. 5 della Legge n. 167 del 20 novembre 2017, entrata in vigore il 12 dicembre 2017, che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231/2001 l’art. 3, comma 3-bis della Legge n. 654 del 13 ottobre 1975. Si tratta del reato di incitamento, propaganda e istigazione alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Con il D.Lgs. n. 21 del 1° marzo 2018, entrato in vigore il 6 aprile 2018, è stato abrogato l’art. 3 della Legge n. 654/1975 e la medesima fattispecie di reato “razzismo e xenofobia” è stata inserita all’interno del nuovo articolo 604-bis c.p. per effetto della c.d. riserva di codice.

²⁰ La Legge n. 39/2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 maggio 2019, ha inserito nel novero dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati. delitti in esame sono disciplinati dalla L.13 dicembre 1989, n. 401. Precisamente, l’art. 1 della predetta norma contempla la frode sportiva la cui condotta tipica consiste: i) nell’offerta o promessa di denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero nel compimento di altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo; ii) nell’accettazione della promessa o della dazione di denaro o altra utilità o vantaggio da parte del partecipante alla competizione.

Invece, il delitto di esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo è previsto dall’art. 4 della L. 401/1989 che punisce l’esercizio, l’organizzazione, la vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

²¹ L’art 25-quinquiesdecies è stato inserito dall’art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, entrata in vigore il 25 dicembre 2019. La Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 ha introdotto tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 i reati previsti dagli articoli 2, 3, 8, 10 e 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Si tratta dei delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; occultamento o distruzione di documenti contabili; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Da ultimo, l’art. 25-quinquiesdecies è stato modificato dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, avente ad oggetto l’attuazione della Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), relativa “alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”. Tale decreto, in vigore dal 30 luglio 2020, ha ampliato il catalogo dei reati tributari presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001 ai reati di cui agli artt. 4, 5, 10-*quaterter*, disciplinanti rispettivamente i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, indebita compensazione, che siano stati commessi, anche in parte, nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione Europea allo scopo di evadere l’IVA. In ogni caso, le sanzioni a carico dell’ente scattano solo ove l’ammontare dell’evasione non sia inferiore a 10 milioni di euro.

Inoltre, il comma 2 dell’art. 25-quinquiesdecies prevede una specifica circostanze aggravante, stabilendo che “se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”. In generale le sanzioni pecuniarie applicabili per i citati reati tributari si attestano nel massimo di 400 o 500 quote e sono applicabili le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni e servizi. In seguito, è intervenuto il D.Lgs. 156/2022 che ha modificato la descrizione della condotta illecita relativa ai reati di cui agli artt. 4, 5 e 10-*quater*, specificando che i ‘sistemi fraudolenti’ debbano essere «connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea» (formula ripresa dall’art. 2, co. 2, della direttiva PIF). Inoltre, il legislatore ha abbassato la soglia della punibilità che può ritenersi raggiunta anche quando «consegua o possa conseguire un danno complessivo pari [ai] dieci milioni di euro». Questa modifica è stata imposta – come illustrato nella Relazione illustrativa – dalla previsione della direttiva PIF che inquadra tra i reati «gravi» contro l’UE anche quelli che eguagliano la cifra dei 10 milioni di euro (art. 2 della direttiva PIF) e non solo quelli che la superano.

- **contrabbando (art. 25 *sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001)²²;**
- **delitti contro il patrimonio culturale (richiamati dall'art. 25 *septiesdecies* del D.Lgs. 231/2001)²³;**
- **riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni (richiamati dall'art. 25 *duodevicies* del D.Lgs. 231/2001)²⁴;**
- **inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 del D.Lgs. 231/2001).**

1.2 L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale condizione esimente della responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto prevede una particolare forma di esonero dalla responsabilità amministrativa dipendente da reato per la cui realizzazione occorre che l'Ente dimostri:

2. di aver adottato ed efficacemente attuato, attraverso il suo organo dirigente, **prima** della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

Da ultimo, è stato modificato l'art.10-*quater* del D.L. n.74 del 10 marzo 2000 "Indebita compensazione" con l'introduzione del comma 2-*bis* che tratta della eventuale esclusione della punibilità dell'agente in merito a spettanze del credito.

²² Con il D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020, in vigore dal 30 luglio 2020, si è data attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), relativa "alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale". Tale decreto ha ulteriormente esteso il catalogo dei reati per i quali è considerato responsabile anche l'ente, introducendo i reati di contrabbando previsti dal D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973, nei casi in cui l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore ad € 10.000. Si tratta, in particolare, dei seguenti reati: Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282); Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283); Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284); Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285); Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286); Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287); Contrabbando nei depositi doganali (art. 288); Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289); Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290); Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291); Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis, ter e quater*) Altri casi di contrabbando (art. 292); Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295).

²³ L'art. 25-*septiesdecies* (Delitti contro il patrimonio culturale), introdotto dalla riforma dei reati contro il patrimonio culturale, approvata dalla Camera dei Deputati in data 3 marzo 2022 e in via di pubblicazione in G.U., prevede sanzioni pecuniarie e interdittive per i delitti in materia di furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.), appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.), ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.), falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.), alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.), importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.), uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.), distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.) e contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.). Da ultimo, la L. 22 gennaio 2024, n. 6, ha modificato l'art. 518-*duodecies* c.p. (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali paesaggistici).

²⁴ L'art. 25-*duodevicies* (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici), introdotto dalla riforma dei reati contro il patrimonio culturale, approvata dalla Camera dei Deputati in data 3 marzo 2022 e in via di pubblicazione in G.U., prevede l'estensione della responsabilità della persona giuridica ai reati di riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.) e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.).

3. di aver affidato ad un Organismo dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
4. che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli di Organizzazione e di Gestione;
5. che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui al precedente punto 2.

Inoltre, i Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le **aree a rischio** di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre specifici **protocolli** al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse aziendali idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prescrivere **obblighi di informazione** nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello (c.d. flussi informativi);
5. configurare un **sistema disciplinare** interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto dispone che i Modelli di Organizzazione e di Gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (denominati anche Linee Guida) redatti dalle associazioni rappresentative di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

1.3 La responsabilità da reato nei gruppi di imprese

Il Decreto non affronta espressamente gli aspetti connessi alla responsabilità dell'ente appartenente a un gruppo di imprese, nonostante tale fenomeno sia ampiamente diffuso.

Considerando che il gruppo non può ritenersi diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e non è inquadrabile tra i soggetti indicati dell'art. 1 del D.Lgs. 231/2001, occorre tuttavia interrogarsi sull'operatività dei modelli organizzativi in relazione a reati commessi da soggetti appartenenti a una simile aggregazione di imprese.

1.3.1 La responsabilità della holding per il reato commesso nella controllata

Come evidenziato anche dalla Linee Guida di Confindustria nella loro ultima versione aggiornata, la *holding*/controllante potrà essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'attività della controllata qualora:

- sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante (Cass., V sez. pen., sent. n. 24583 del 2011), provato in maniera concreta e specifica.

Occorre, pertanto, che ciascuna società del Gruppo – previa valutazione delle dimensioni e dell'attività svolta – disponga di un Modello Organizzativo effettivo ed efficace coerente con il sistema dei protocolli di controllo della *holding* e che sia garantito un adeguato scambio di informazioni tra i rispettivi Organismi di Vigilanza.

2. IL MODELLO DI GOVERNANCE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DI STAF

2.1 Staf S.r.l.

STAF è attiva dal 1994 e opera nell'ambito delle etichette autoadesive dedicate al *packaging* e alle lavorazioni specifiche con varie tecniche di stampa: trasferimento termico e digitale. La sede si trova a Rottofreno, in provincia di Piacenza.

Negli anni la Società si è specializzata nel settore delle etichette e nelle soluzioni di stampa, offrendo soluzioni personalizzate per l'identificazione e tracciabilità dei prodotti di qualsiasi settore.

Nel 2020 STAF S.r.l. è diventata parte del Gruppo FINLOGIC S.p.A., che fornisce sistemi integrati e personalizzati di etichettatura per la riconoscibilità e tracciabilità dei prodotti, coprendo l'intera catena del valore (*hardware, software, materiale di consumo e assistenza tecnica*). Il gruppo opera prevalentemente in Italia mentre all'estero è attivo in Francia, Svizzera, Belgio e Spagna.

La *mission* della Società è quella di eccellere nei mercati di riferimento, potenziando la capacità produttiva e valorizzando nel modo più attento le competenze dei propri collaboratori.

Tali obiettivi sono perseguiti parallelamente al miglioramento continuo in materia di sicurezza e ambiente, in particolare con riferimento alla prevenzione di infortuni, malattie professionali, inquinamento e al rispetto della relativa normativa.

I **valori** su cui è fondata l'attività aziendale – ampiamente descritti nel Codice Etico di Gruppo – sono:

- *Osservanza delle leggi e dei regolamenti* tramite l'impegno da parte di tutti i dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori, fornitori e clienti (nonché il personale e funzionari di altre imprese con le quali dovessero essere svolte attività in comune o tra loro coordinate, anche temporaneamente) all'osservazione costante rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui l'impresa opera;
- *Rispetto della dignità della persona e imparzialità*, non sono pertanto ammessi comportamenti che abbiano un contenuto discriminatorio basato sulle opinioni politiche e sindacali, la religione, la razza, la nazionalità, l'età, il sesso, l'orientamento sessuale, lo stato di salute, le condizioni economiche e, in genere, qualsiasi caratteristica personale;
- *Integrità, Onestà e Correttezza* mediante la disapprovazione di qualsiasi forma di violenza o minaccia ed il costante rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti nelle attività aziendali;

- *Trasparenza e verificabilità delle operazioni*, fondato sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione, sia all'esterno che all'interno della compagine aziendale;
- *Efficienza ed eccellenza* tramite l'impegno costante al perfezionamento dei propri processi e dei servizi che offre;
- *Competizione e concorrenza leale*: la società informa le proprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premiano capacità, esperienza ed efficienza;
- *Tutela della riservatezza e della privacy* di tutti i soggetti di cui Staf disponga i dati, acquisendo, trattando e conservando informazioni e dati personali nel rispetto delle normative vigenti, in modo da prevenire l'uso e/o la diffusione non autorizzata degli stessi;
- *Spirito di servizio* al fine di fornire un servizio di alto valore sociale e di utilità per la collettività, la quale deve beneficiare dei migliori standard di qualità;
- *Valore delle risorse umane* che tutela la crescita e lo sviluppo professionale al fine di accrescere il patrimonio di competenze possedute con particolare riguardo alla integrità morale e fisica del Personale, promuovendo un ambiente che incoraggi lo spirito di innovazione, la creatività e il conseguimento dei risultati mediante il lavoro di squadra;
- *Responsabilità verso la collettività* tenendo conto delle esigenze delle comunità nel cui ambito svolge la propria attività, contribuendo, ove possibile, alla sua sostenibilità;
- *Tutela dell'ambiente e della sicurezza* mediante la sensibilizzazione di tutto il personale alle problematiche ambientali e di sicurezza diffondendo tra tutti i propri collaboratori e fornitori una cultura della tutela ambientale e della prevenzione dell'inquinamento, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori;
- *Ripudio del terrorismo e delle organizzazioni criminali*, la società si è impegnata a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti in fatti di terrorismo o in organizzazioni di tipo criminale, così come a non finanziare o comunque agevolare alcuna attività a questi riconducibile.

La Società, perseguendo l'obiettivo di innalzare gli standard qualitativi si è nel tempo dotata di una serie di manuali e certificati (SGI UNI EN ISO 9001:2015; ISO 45001), ad adesione volontaria, che garantiscono la sicurezza e la qualità dei processi aziendali di cui si è tenuto conto nella fase di realizzazione del Modello al fine di attuare un'armoniosa applicazione di tutte le procedure interne ed esterne alla Società.

2.2 Il Gruppo Finlogic

Attualmente il Gruppo Finlogic è composto, oltre a Staf S.r.l., dalle seguenti società:

- **IDlog S.r.l.**, acquisita nel novembre 2014 da Finlogic, che ne detiene il 51%, è un piccolo *system integrator* specializzato nella fornitura di soluzioni complete per la stampa, lettura del codice a barre e nell'assistenza tecnica specializzata. IDlog si avvale della tecnologia RFID (*Radio Frequency Identification*), che consente la tracciabilità di oggetti, animali o persone grazie alla lettura a distanza di informazioni contenute all'interno di un microchip o tramite una micro-antenna;
- **FD Code S.r.l.**, costituita a febbraio 2016, detenuta al 51% da Finlogic, opera nel settore della stampa professionale ed identificazione automatica per le imprese ed è un piccolo *system integrator* che fornisce soluzioni per l'etichettatura e la lettura dei codici a barre e servizi di consulenza ed assistenza;
- **Irideitalia**, acquistata a Luglio 2018, è da oltre trent'anni specializzata nell'organizzazione dell'ufficio e nell'identificazione automatica del magazzino attraverso codici a barre e sistemi in radiofrequenza;
- **Smart lab industrie 3D S.r.l.**, *start-up* ad alto contenuto innovativo, è una società attiva nel campo della stampa 3D, in particolare propone la vendita e il noleggio di stampanti 3D, l'attività di service di stampa, la modellazione CAD, la prototipazione di brevetti, la realizzazione e commercializzazione di prodotti attraverso l'utilizzo delle stampanti 3D ed equipollenti, l'organizzazione di corsi di formazione relativi all'utilizzo di stampanti 3D e alla modellazione CAD 3D;
- **Socialware Italy S.r.l.**, società di consulenza nel settore del *digital* e *web marketing* e dell'*ecommerce*. Certificata come Google Partner, Socialware è specializzata nella gestione di campagne pubblicitarie sul web, SEO, *Web Analytics*, *Email marketing*, *Social media marketing* e ogni altra attività ad esse legate;
- **ASE S.r.l.**, detenuta al 51% da Finlogic a partire dal 2022, è una società che sviluppa soluzioni personalizzate nel campo dell'automazione industriale per la stampa, l'applicazione e il controllo delle etichette per l'identificazione dei prodotti.
- **Nastro S.r.l.**, detenuta al 100% con sede a Città di Castello (Pg), è una società attiva nel campo dell'identificazione automatica, realizza etichette e nastri adesivi che trovano principalmente applicazione nei settori alimentare, cosmetico e farmaceutico

2.3 Il Modello di Governance

La Società, con l'intento di attuare un costante e progressivo adeguamento della propria *governance* alla luce degli aggiornamenti normativi, ha sviluppato un insieme di strumenti di governo dell'organizzazione che possono essere così sintetizzati:

Codice Etico

Il Codice Etico, adottato da tutte le società del Gruppo e richiamato in sintesi al paragrafo 2.1, riassume le linee guida delle responsabilità etico-sociali cui devono ispirarsi i comportamenti individuali: si tratta dello strumento base di implementazione dell'etica all'interno del Gruppo, nonché un mezzo che si pone a garanzia e sostegno della reputazione dell'impresa in modo da creare fiducia verso l'esterno. L'adozione di principi etici rilevanti ai fini di prevenire la commissione di reati costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo, individuando i valori dell'azienda e l'insieme dei diritti e dei doveri più importanti nello svolgimento delle responsabilità di coloro che, a qualsiasi titolo, operano nella Società o con la stessa.

L'adozione del Codice Etico è, in generale, espressione di un contesto aziendale che si pone come obiettivo primario quello di soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative dei propri clienti e dei propri interlocutori, attraverso:

- la promozione continua di un elevato *standard* delle professionalità interne;
- il pieno e costante rispetto della normativa vigente nei paesi in cui opera;
- la conformità delle proprie attività ai principi di coerenza, trasparenza e contestuale previsione di controllo;
- la disciplina dei rapporti con i Terzi (fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione).

Procure e deleghe

La Società ha definito un sistema di procure coerente con la struttura organizzativa, al fine di attribuire formalmente poteri e responsabilità in merito alla gestione dell'attività aziendale.

Organigramma generale e Struttura Organizzativa

L'organigramma di Staf descrive sinteticamente la struttura della Società, i rapporti gerarchici e gli aspetti rilevanti delle unità organizzative, delle attività e delle loro reciproche relazioni. Tale schema costituisce un essenziale strumento di corretta gestione aziendale propedeutico alla concreta attuazione del Modello Organizzativo, è pertanto *allegato* al presente Modello e qualsiasi modifica del medesimo ne comporterà l'aggiornamento e sostituzione.

Protezione dei dati

La Società si è conformata ai dettami normativi in materia di protezione dei dati, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (G.D.P.R.) nonché ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), novellato dal D.Lgs.101/2018, mediante l'aggiornamento del sistema di gestione del trattamento dei dati basato sui principi della “*privacy by design*” e della “*privacy by default*” introdotti dal G.D.P.R., che impongono in seguito alla valutazione dei rischi l'individuazione e l'implementazione di misure di sicurezza volte a ridurre le violazioni dei dati sin dalla loro acquisizione (il “Sistema Di Gestione”).

La Società ha adottato un registro delle attività di trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 G.D.P.R. nel quale è di fatto rappresentato schematicamente il predetto Sistema Di Gestione, in particolare sono elencati (i) i soggetti responsabili del trattamento (i.e. titolare del trattamento dei dati, responsabili esterni del trattamento dei dati, amministratore di sistema.); (ii) le categorie di soggetti interessati al trattamento nonché la tipologia di dati oggetto di trattamento; (iii) le misure di sicurezza adottate nonché quelle che dovranno essere adottate al fine di ridurre i rischi; (iv) modello di valutazione dei rischi (il “Registro”). La Società ha inoltre conferito incarico continuativo a professionisti esterni di fiducia per il monitoraggio degli sviluppi normativi e giurisprudenziali che si registrano in materia al fine di operare eventuali ulteriori tempestivi adeguamenti.

Sicurezza e Igiene sul Lavoro

La Società si è dotata del Documento di Valutazione dei Rischi a norma del D.Lgs. 81/2008, che contiene l'elenco esaustivo delle attività a rischio, delle misure di prevenzione e protezione ed il programma delle misure opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei presidi di sicurezza. La Società si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato per la qualità, salute e sicurezza, al fine di soddisfare le esigenze dei propri clienti e delle parti interessate rilevanti e di conseguire e migliorare le prestazioni e le capacità organizzative in termini di efficacia ed efficienza, mantenendo alti gli standard di salute e sicurezza per tutti i lavoratori, i terzi e gli appaltatori che operano presso la sede STAF. Tale Sistema nasce come impegno della Direzione, attraverso l'operato di tutta l'organizzazione, al rispetto dei requisiti specificati dalle leggi vigenti e dalle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 45001:2023. Il sistema aziendale di gestione della salute e sicurezza sul lavoro prevede altresì il monitoraggio delle normative e direttive delle competenti Autorità, così da essere in grado di uniformarsi prontamente alle prescrizioni dettate anche in presenza di situazioni di emergenza sanitaria.

Gestione degli adempimenti ambientali

Staf si impegna nel raggiungimento dell'eccellenza anche nella gestione degli adempimenti ambientali, con una tensione costante al miglioramento di tutti i processi aziendali.

La Società è da sempre attenta alla sostenibilità aziendale, sia adottando pratiche attive di riciclo e di attenzione all'ambiente, sia creando processi virtuosi in tutto il flusso di produzione delle etichette. Seguendo questi principi, Staf attua una produzione attenta ed ecologica, indirizzata verso la necessità di dare una nuova vita ai materiali di scarto delle etichette prodotte.

Grazie alla collaborazione con il servizio di riciclaggio RafCycle, è attivo un processo di recupero e valorizzazione della glassine delle etichette.

La Società ha, inoltre, ricevuto la certificazione FSC (*Forest Stewardship Council*), che identifica i prodotti derivanti dal legno, come la carta delle etichette, provenienti da foreste gestite in maniera corretta e responsabile, secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

2.4 L'assetto istituzionale

Di seguito si fornisce la descrizione dell'assetto istituzionale di STAF.

Assemblea dei Soci

L'Assemblea è convocata in via ordinaria o straordinaria dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno nel termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, e, in loro assenza, da altra persona designata dall'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea sulla base dell'approvato Regolamento Assembleare ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Il Presidente, salvo che il verbale sia redatto da un notaio, è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea, ai sensi dello Statuto.

Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri, soci e non soci, variante da tre a nove a discrezione dell'assemblea. Spetta all'Assemblea ordinaria determinare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti numerici appena indicati. Il Consiglio – ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto – elegge fra i suoi membri il Presidente e eventualmente uno o più Vice-Presidenti; può nominare anche un segretario al di fuori dei suoi membri. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo centrale nell'ambito dell'organizzazione aziendale, essendo investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società: ad esso fanno capo le funzioni e le responsabilità degli indirizzi strategici ed organizzativi, nonché la verifica dell'esistenza dei controlli necessari ai fini del monitoraggio dell'andamento della Società.

Il Consiglio esamina e approva le scelte strategiche aziendali e tutte le operazioni di rilievo economico, patrimoniale e finanziario, avendo assunto come *standard* di comportamento quello di considerare significative le operazioni suscettibili di condizionare in maniera rilevante l'attività e i risultati della gestione; esso approva, altresì, le operazioni che possono avvenire con eventuali parti correlate, senza alcun limite, salvo quello della almeno minima consistenza giuridica ed economica del rapporto.

La rappresentanza generale della Società, di fronte a terzi ed in giudizio spetta ai consiglieri delegati o al presidente dell'eventuale comitato esecutivo, se nominati e nei limiti dei poteri di gestione loro attribuiti e, in loro difetto al presidente del consiglio di amministrazione.


Inoltre, spetta la rappresentanza della Società ai consiglieri delegati o al presidente del comitato esecutivo, nei limiti dei loro poteri di gestione.

Organo di controllo

L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea dei Soci, resta in carica tre anni e può essere composto di tre membri effettivi e due supplenti ovvero da un solo membro effettivo scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, che abbiano i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente.

2.5 L'assetto organizzativo

La Struttura Organizzativa di Staf è di seguito rappresentata.



Di seguito si fornisce la descrizione delle aree e della attività in cui è articolata la Società.

- **Area Produzione** costituita dal team di operai, magazzinieri e responsabili che prendono in carico le schede di lavorazione, avvia il processo produttivo con l'obiettivo di realizzare e stoccare i prodotti finiti aziendali;
- **Area Acquisti** responsabile di tutti gli acquisti di materie prime e merci nonché responsabile dei rapporti con i principali fornitori di servizi;
- **Area Commerciale** che sviluppa il business aziendale, gestisce la rete commerciale attraverso attività promozionali e di *marketing*, dipendono da tale area l'Ufficio Ordini e la Rete Commerciale interna ed esterna (agenti). Vi è, inoltre, un distinto Ufficio Spedizioni;
- **Area Amministrazione** con il compito di tenere una regolare tenuta della contabilità e rilevazioni degli accadimenti aziendali nelle scritture contabili, protocollazione e archiviazione della documentazione contabile, regolare adempimenti fiscali e contributivi.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI STAF

3.1 Premessa

Staf ha svolto un'attività di analisi e verifica del proprio sistema organizzativo, con la collaborazione di consulenti specializzati, finalizzato all'adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione in conformità alle indicazioni di cui al D.Lgs. 231/2001 al fine di identificare, misurare, gestire e monitorare i principali rischi che impattano sulla corretta gestione delle attività aziendali. L'adozione e relativa attuazione del Modello rappresenta per Staf non solo uno strumento di prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, ma soprattutto un elemento strategico per il miglioramento costante del sistema di *Corporate Governance*.

Nella redazione del Modello si è tenuto conto non solo delle innovazioni legislative intervenute successivamente al 2001, ma anche delle Linee Guida emanate da Confindustria nella versione aggiornata del giugno 2021.

Il Modello pertanto rappresenta un insieme coerente di principi e regole che:

- incidono sulla regolamentazione del funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Il Modello, così come approvato, comprende i seguenti elementi costitutivi:

- processo di individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 (“mappa delle attività sensibili”);
- definizione ed applicazione di principi generali di controllo e di protocolli specifici in relazione alle attività sensibili individuate;
- processo di individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”);
- Codice Etico;
- Sistema Disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;
- individuazione di un Piano di comunicazione del Modello Organizzativo al personale e ai soggetti che interagiscono con la Società.

I Modelli di Organizzazione e di Gestione costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 1, lettera a) del Decreto, atti di emanazione del Vertice aziendale nella sua collegialità. Pertanto,

l'adozione del presente Modello costituisce prerogativa e responsabilità del Consiglio di Amministrazione.

L'aggiornamento del Modello è demandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, su delega espressa di quest'ultimo.

Le modifiche apportate dal Presidente, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, dovranno essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva alla modifica stessa.

A prescindere dal sopravvenire di circostanze che ne impongano un immediato aggiornamento (quali, a titolo di esempio, modificazioni dell'assetto interno della Società e/o della modalità di svolgimento delle attività d'impresa, modifiche normative ecc.), il presente Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica.

3.2 Le Linee Guida emanate da Confindustria

Il presente Modello tiene conto delle "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001" approvate da Confindustria e da ultimo aggiornate nel giugno 2021.

In particolare, Confindustria ha inizialmente approvato il testo delle proprie Linee Guida in data 7 marzo 2002 ed ha fornito anche le indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio e per la strutturazione del Modello.

Successivamente, in data 3 ottobre 2002, Confindustria ha predisposto una "Appendice integrativa alla Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati introdotti dal D.Lgs. 61/2002" con l'obiettivo di estendere la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 ai reati societari, assicurando una maggiore trasparenza delle procedure e dei processi interni all'impresa e, quindi, garantendo un controllo più efficiente sull'operato dei manager, soprattutto in tema di Organismo di Vigilanza; mentre in data 9 aprile 2008 ha ulteriormente modificato le Linee Guida con riferimento alle seguenti categorie di reato: abusi di mercato, pedopornografia virtuale, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, criminalità organizzata transnazionale, omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, riciclaggio.

In data 21 luglio 2014 è stata, poi, approvata una nuova versione delle Linee Guida, che adegua il precedente testo del 2008 alle novità legislative, giurisprudenziali e alla prassi applicativa nel frattempo intervenute. In particolare, le principali modifiche e integrazioni della parte generale riguardano: il nuovo capitolo sui lineamenti della responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei reati

presupposto; il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori; l'organismo di vigilanza, con particolare riferimento alla sua composizione; il fenomeno dei gruppi di imprese.

Il 25 giugno 2021 è stato approvato un ultimo aggiornamento, nel quale il principale elemento di novità risulta essere l'indicazione dell'opportunità di un sistema di compliance integrato, per garantire la razionalizzazione dei processi e delle attività (in termini di risorse economiche, umane, tecnologiche), l'efficientamento delle attività di *compliance*, nonché l'ottimizzazione dei flussi informativi e delle relazioni tra i vari attori del controllo e di gestione dei rischi della singola organizzazione (vedasi ad esempio: la funzione *Compliance*, l'*Internal Audit*, il Responsabile della *Privacy*, il Responsabile della Sicurezza, il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza). Le Linee Guida auspicano l'esecuzione di *risk assessment* congiunti, e la manutenzione/*review* periodica dei programmi di *compliance* in maniera completa e coordinata.

La parte speciale, dedicata all'approfondimento dei reati presupposto attraverso appositi *case study*, è stata oggetto di una consistente rivisitazione, volta non soltanto a trattare le nuove fattispecie di reato presupposto, ma anche a introdurre un metodo di analisi schematico e di più facile fruibilità per gli operatori interessati. Le Linee Guida suggeriscono di impiegare metodologie di *risk assessment* e *risk management* che si articolino nelle seguenti fasi:

- individuazione delle **aree di rischio**, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- predisposizione di un **sistema di controllo** in grado di prevenire i rischi, attraverso l'adozione di specifici protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo proposto da Confindustria sono:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali e informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le stesse devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio della separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;

- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Civile e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza (autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione);
- obblighi di informazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

3.3 Il progetto per la definizione e per l'aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione di Staf

Il Modello, come prescritto dal Decreto e raccomandato dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice*, è stato predisposto secondo le fasi metodologiche di seguito rappresentate.

Fase 1 -Analisi organizzativa e individuazione dei processi sensibili

Individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e identificazione dei responsabili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita di tali processi/attività e dei meccanismi di controllo attualmente in essere (cd. "key officer").

Fase 2 -As-Is Analysis

Analisi e formalizzazione, per ogni processo/attività sensibile di:

- fasi principali;
- funzioni e ruoli/responsabilità dei soggetti coinvolti;
- elementi di controllo esistenti;

al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità potrebbero astrattamente

realizzarsi le fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231/2001.

Redazione di una mappatura dei processi/attività sensibili e rilevazione del sistema di controllo esistente

con riferimento ai "principi di controllo" (v. paragrafo 3.4).

Fase 3 -Gap Analysis

Identificazione delle eventuali vulnerabilità e delle relative azioni di miglioramento necessarie a far sì che il Modello Organizzativo sia idoneo a prevenire i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001. È stata svolta, a tal fine, una *Gap analysis* tra il Modello attuale (“*As is*”) ed il Modello a tendere (“*To be*”) con particolare riferimento, in termini di compatibilità, al sistema delle deleghe e dei poteri, al sistema delle procedure aziendali, alle caratteristiche dell’organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello.

Fase 4 – Valutazione dei rischi

I risultati della Fase 2 e della Fase 3 sono stati inseriti all’interno di una matrice di *risk assessment* contenente – tra il resto – il livello di esposizione al rischio per ciascuna famiglia di reato nonché la valutazione del “rischio residuo” che tiene in considerazione i controlli esistenti e i gap evidenziati.

Fase 5 -Redazione del Modello di Organizzazione e Gestione

La redazione del Modello è il risultato delle fasi precedentemente illustrate e del confronto con le *best practice* di riferimento ed è articolato nelle seguenti parti:

- **Parte Generale**, contenente una descrizione del panorama normativo di riferimento, dell’attività svolta dalla Società e la definizione della struttura necessaria per l’attuazione del Modello quali il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio;
- **Parte Speciale**, il cui contenuto è costituito dall’individuazione delle attività della Società che possono essere a rischio per la commissione degli illeciti previsti dal Decreto, con la previsione dei relativi protocolli di controllo.

Il Modello, secondo quanto raccomandato dalle Linee Guida di Confindustria, assolve quindi alle seguenti funzioni:

- rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto di Staf dell’esigenza di un puntuale rispetto del Modello, la cui violazione comporta severe sanzioni disciplinari;
- punire ogni comportamento che, ispirato da un malinteso interesse sociale, si ponga in contrasto con leggi, regolamenti o, più in generale, con principi di correttezza e trasparenza;
- informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla Società (e dunque a tutti i suoi dipendenti, dirigenti e vertici) dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto e dalla possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;

- consentire alla Società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sui processi sensibili in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio.

3.4 Definizione dei principi di controllo

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, nonché dalle “*best practice*” nazionali ed internazionali, è stato realizzato applicando i principi di controllo, di seguito definiti, alle singole attività sensibili:

- **Regolamentazione:** esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **Tracciabilità:** i) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente documentata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati con dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate;
- **Segregazione dei compiti:** separazione dei compiti e delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla una stessa attività. Tale segregazione è garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso macro processo aziendale, di più soggetti al fine di garantire indipendenza e obiettività dei processi. La segregazione delle funzioni è attuata anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali che abilitano a certe operazioni solo persone ben identificate ed autorizzate;
- **Procure e deleghe:** i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.
- **Attività di monitoraggio:** finalizzata all'aggiornamento periodico/tempestivo delle deleghe e del sistema di controllo in coerenza con il sistema decisionale, nonché con l'intero impianto della struttura organizzativa. Riguarda l'esistenza di controlli di processo svolti dai Responsabili delle Funzioni competenti o da un ente terzo.

3.5 I destinatari del Modello

Il presente Modello si applica a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, nonché a tutti i dipendenti, opportunamente formati e informati dei contenuti dello stesso Modello, secondo modalità definite in funzione del grado delle responsabilità agli stessi assegnate.

Per quanto riguarda, invece, agenti, consulenti e fornitori in genere, trattandosi di soggetti esterni, non sono direttamente vincolati al rispetto delle regole previste nel Modello né a questi, in caso di violazione delle regole stesse, può essere applicata una sanzione disciplinare.

A questi ultimi, pertanto, la Società distribuisce secondo specifiche regole aziendali il Codice Etico prevedendo nei diversi contratti di collaborazione a titolo di sanzione, specifiche clausole risolutive o penali in caso di violazione delle norme contenute nel citato Codice.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 L'Organismo di Vigilanza di Staf (OdV): requisiti

In base alle previsioni del Decreto, la Società può essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione, nel suo interesse o vantaggio, di reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro vigilanza e direzione, se l'organo dirigente – oltre ad aver adottato ed efficacemente attuato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati – ha affidato il compito di **vigilare** sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo autonomo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, un presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal Decreto.

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza (quali richiamati anche dalle Linee Guida di Confindustria) possono essere così sintetizzati:

- autonomia e indipendenza: l'organismo deve essere inserito come unità di *staff* in una posizione gerarchica la più elevata possibile e deve essere previsto un rapporto informativo al massimo vertice aziendale operativo;
- professionalità: l'organismo deve avere un bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche necessari per svolgere efficacemente la propria attività;
- continuità di azione: un'efficace e costante attuazione del Modello Organizzativo, è favorita dalla presenza, tra i componenti dell'organismo, di una funzione che, per le mansioni svolte, garantisca un'attività costante all'interno della stessa società.

Le Linee Guida prevedono che l'Organismo di Vigilanza possa avere una composizione monosoggettiva o plurisoggettiva. Ciò che rileva è che, nel suo complesso, lo stesso organo sia in grado di soddisfare i requisiti più sopra esposti.

In ottemperanza a quanto stabilito nel Decreto e seguendo le indicazioni di Confindustria, Staf S.r.l. ha identificato quali componenti del proprio Organismo di Vigilanza tre professionisti aventi differenti caratteristiche in modo che sia in grado di assicurare, in relazione alla propria struttura organizzativa ed al grado di rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, l'effettività dei controlli e delle attività cui l'organismo stesso è preposto.

Tenuto conto del parere espresso dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 12 maggio 2020 in riferimento al trattamento dei dati personali trattati dall'Organismo di Vigilanza

nell'esercizio dei propri compiti e funzioni, Staf S.r.l. ha designato l'OdV ed i singoli componenti quali soggetti autorizzati al trattamento dei Dati Personali *ex art. 29* del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e *art. 2-quaterdecies* del Testo Unico in materia di protezione dei Dati Personali.

4.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

L'Organismo di Vigilanza della Società è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione che individua i suoi componenti. Questi ultimi restano in carica per il periodo stabilito in sede di nomina, comunque non superiore a tre anni (al termine dei quali possono essere rieletti), o fino alla revoca, in conformità a quanto previsto in questo paragrafo.

Alla scadenza del termine, l'Organismo di Vigilanza rimane in carica fino al successivo Consiglio di Amministrazione nel quale si effettuano le nuove nomine (o le rielezioni).

Se nel corso del periodo di nomina, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dall'incarico di componente dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla relativa sostituzione con propria delibera: in questo caso, il nuovo componente cessa dall'incarico unitamente agli altri componenti precedentemente nominati.

Il compenso per l'esercizio della funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito dal medesimo Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla nomina.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità.

In particolare, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento o ad altre procedure concorsuali;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;

- condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto già nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione con propria delibera.

Al fine di garantire la necessaria libertà ed indipendenza ai membri dell'Organismo di Vigilanza, la revoca dell'incarico potrà avvenire soltanto per giusta causa mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei compiti e dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto – che potrà anche risultare da una sentenza di condanna, pur non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- la cessazione da altro incarico nel caso in cui lo stesso sia stato il presupposto esplicito per la nomina a componente dell'OdV.

In aggiunta, l'accertamento della commissione di una condotta sanzionata ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 24/2023 da parte di un membro dell'OdV può costituire causa di revoca dell'incarico.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei connessi contenuti professionali, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo esso può essere supportato da personale dedicato. Inoltre, può avvalersi dell'ausilio delle funzioni presenti nella Società che, di volta in volta, si rendessero necessarie e potrà anche utilizzare funzioni consulenziali esterne quando ciò risultasse necessario per il più efficace ed autonomo espletamento delle proprie funzioni.

4.3 Risorse economiche assegnate all'Organismo di Vigilanza

Per poter operare in autonomia e disporre degli strumenti più opportuni a garantire un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal Decreto, l'OdV richiede un *budget* al Consiglio di Amministrazione, che provvede dopo apposita discussione.

4.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza si dota di un regolamento volto a disciplinare lo svolgimento della propria attività.

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto e dalle successive norme che ne hanno esteso il campo di applicazione;
- sull'efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento delle proprie funzioni, i seguenti poteri:

- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di conformità tra le modalità operative adottate in concreto e i protocolli formalmente previsti dal Modello stesso;
- verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- promuovere l'aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Delegato le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche normative;
- segnalare tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- promuovere le iniziative per la diffusione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività della Società e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;

- promuovere l'implementazione di un efficace canale di comunicazione interna per consentire l'invio di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare e sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- accedere liberamente, nel rispetto della normativa vigente, presso qualsiasi Divisione della Società al fine di richiedere informazioni, documentazione e dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti e collaboratori esterni alla Società, comunque denominati;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari in conseguenza di riscontrate violazioni del presente Modello.

Le risultanze dell'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza sono comunicate ai vertici della Società. In particolare, sono assegnate all'OdV due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, all'Amministratore Delegato;
- la seconda, su base almeno semestrale in forma scritta, verso il Consiglio di Amministrazione.

Il *reporting* avrà ad oggetto:

- l'attività svolta dall'OdV;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri dell'Organismo di Vigilanza sono verbalizzati e copia dei verbali viene custodita dall'OdV. La verbalizzazione può essere affidata ad un soggetto esterno scelto dall'OdV, che resta vincolato all'obbligo del segreto su quanto oggetto della verbalizzazione.

Inoltre, nello svolgimento dei propri compiti l'Organismo di Vigilanza di Staf S.r.l. assicura l'adeguato coordinamento con gli Organismi di Vigilanza delle altre società del Gruppo attraverso incontri periodici, nonché attraverso la condivisione dei documenti relativi alle attività di vigilanza svolte.

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e l'Amministratore Delegato, hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV.

4.5 Gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza - Flussi informativi

4.5.1 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, devono essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti dalla magistratura, da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti la Società, per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali coinvolti nelle attività sensibili indicate dal Modello (compresa la società di revisione) nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni.

4.5.2 Segnalazioni di reati o irregolarità nell'ambito del rapporto di lavoro (c.d. *whistleblowing*)

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (che ha recepito la Direttiva UE n. 2019/1937 “riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione”) è intervenuto modificando la normativa introdotta con la Legge 179/2017 per la tutela dei c.d. “*whistleblower*”, prevedendo l'obbligo per i “soggetti del settore privato”²⁵ di implementare un sistema che consenta ai propri dipendenti/lavoratori/persone che operano nel contesto aziendale (compresi anche consulenti, collaboratori, azionisti, volontari, tirocinanti, etc.) la possibilità di segnalare eventuali violazioni²⁶ di cui gli stessi siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo attuale o passato (c.d. *whistleblowing*).

²⁵ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. q), n. 1), del D.Lgs. 24/2023 per “soggetti del settore privato” destinatari degli obblighi previsti dalla normativa si intendono coloro che, indipendentemente dal numero di dipendenti impiegati, “rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti”. Da ciò deriva la necessità per la Società di adeguarsi alla predetta normativa.

²⁶ Per violazione si intendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o per quello che rileva l'integrità dell'ente privato e che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico. A seguito del D.Lgs. 24/2023, sono oggetto di segnalazione gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023; gli atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione o il mercato interno, e gli atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei suddetti settori.

La norma in questione mira ad incentivare la collaborazione dei lavoratori, nonché dei collaboratori, liberi professionisti, consulenti che svolgono la loro attività presso (non per forza per conto) la Società e delle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto nella rilevazione di possibili frodi, pericoli o altri seri rischi che possano danneggiare clienti, colleghi o la stessa reputazione ed integrità dell'impresa, introducendo specifiche tutele a favore del segnalante. A tal fine la norma interviene su un duplice piano: da un lato, imponendo a enti e imprese di creare una procedura organizzativa che consenta, a chi ritenga di dover segnalare o denunciare un illecito, di agire senza mettere a repentaglio la propria posizione sul piano personale in seguito alla denuncia; dall'altro lato, prevedendo un sistema di garanzie sostanziali e processuali volte a impedire che dalla segnalazione o denuncia possano derivare forme di ritorsione da parte del datore di lavoro.

In proposito, la Società ha adottato un'apposita procedura ("*Policy whistleblowing*") che individua le modalità per l'invio di segnalazioni di eventuali illeciti, la gestione di tali comunicazioni nonché indica il soggetto o i soggetti deputati al ricevimento delle stesse (il c.d. ente gestore).

Le segnalazioni possono avvenire attraverso appositi canali di informazione riservata, con le seguenti modalità:

- piattaforma di *whistleblowing* accessibile da sito internet della Società. Quest'ultimo strumento offre le più ampie garanzie di riservatezza per il segnalante;
- incontro diretto con il Gestore della Segnalazione: i Segnalanti potranno richiedere un incontro diretto con il Gestore, attraverso la predetta piattaforma o contattando il Gestore al numero +39 370 1423183.

Le segnalazioni dovranno essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e la Società non sarà tenuta a prendere in considerazione le segnalazioni, che appaiano, ad un primo esame, irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate, o comunque al di fuori dell'ambito di applicazione della normativa in materia di *whistleblowing*.

In particolare, la procedura individua quale ente deputato al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni un organo monocratico composto da un componente dell'Organismo di Vigilanza specificamente individuato dal Consiglio d'Amministrazione.

In particolare, il soggetto che gestisce le segnalazioni:

- riceve formale incarico come componenti dell'ente gestore dei canali interni che comprende anche la lettera di designazione ad autorizzato ex artt. 29 Reg. UE 679/2016 (anche "GDPR") e 2-*quaterdecies* D. Lgs. n. 196/2003 (anche "Codice Privacy"). La lettera prevede specifiche

istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali di cui alla segnalazione, di cui le Società sono Titolari del trattamento *ex art. 4 par. 1 n. 7) GDPR*.

- assicura indipendenza e imparzialità;
- riceve un'adeguata formazione professionale sulla disciplina del *whistleblowing*, anche con riferimento a casi concreti.

Le segnalazioni, aventi ad oggetto ogni violazione accertata o presunta del Modello, ricevute dal Presidente dell'OdV mediante la piattaforma di *whistleblowing*, dovranno essere trasmesse agli altri componenti dell'OdV e raccolte e gestite dallo stesso Organismo di Vigilanza. Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza e l'intero Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle comunicazioni ricevute, agiscono in modo da tutelare la riservatezza circa l'identità del segnalante (fatti salvi gli obblighi di legge).

Ogni condotta ritorsiva o discriminatoria commessa ai danni del segnalante e/o del facilitatore²⁷ o comunque volta a violare le misure di tutela del segnalante (obbligo riservatezza identità segnalante) posta in essere dagli organi direttivi o da soggetti che operano per conto della Società nonché la condotta di chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate saranno sanzionate secondo le modalità previste al capitolo 5 ed in conformità alla specifica procedura.

È sanzionata la condotta di chi effettui segnalazioni di cui è accertato il carattere diffamatorio o calunnioso nei termini di cui all'art. 16 D.Lgs. 24/2023.

In ogni caso, è vietata dalla Società qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni, assicurando al segnalante la riservatezza circa la propria identità.

4.5.3 Gli obblighi di comunicazione da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale viene altresì portata a conoscenza dell'OdV ogni informazione, proveniente anche da terzi ed attinente a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa.

L'afflusso di tali comunicazioni, non rientranti nella disciplina del *whistleblowing*, ed indicati al paragrafo 4.5.1 o nella Parte Speciale, deve essere canalizzato verso l'OdV.

²⁷ Per facilitatore si intende una persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo, e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Tali comunicazioni potranno essere inviate mediante i seguenti canali di comunicazione:
odv@stafsrl.it

Il comportamento commissivo od omissivo volto ad eludere gli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV costituisce illecito disciplinare.

5. IL SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

Come già anticipato, un aspetto essenziale per l'efficace attuazione del Modello risiede nella predisposizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio contro la violazione delle regole di condotta delineate dal Modello stesso per prevenire i reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne richiamate dal Modello (cfr. art. 6, comma secondo, lett. e, art. 7, comma quarto, lett. b). L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Le regole di condotta imposte dal Modello, infatti, sono assunte dalla Società in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che incombe sulla società stessa.

Peraltro, i principi di tempestività ed immediatezza rendono inopportuno, ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria (cfr. Linee Guida Confindustria, cap. III, punto 4, pag. 50).

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al presente Modello tutti i lavoratori dipendenti, gli amministratori, i collaboratori di Staf S.r.l., nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la Società, (agenti, consulenti e fornitori in genere), nell'ambito dei rapporti stessi.

Il sistema disciplinare, delineato di seguito, si applica anche nei confronti di coloro che:

- effettuino con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate;
- violino le misure di tutela previste nei confronti dei lavoratori che abbiano effettuato segnalazioni, quali, a titolo esemplificativo, il divieto di atti ritorsione e le misure a tutela dell'identità del segnalante;
- in ogni caso, violino le regole e le disposizioni previste dalla procedura in materia di *whistleblowing*.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente capitolo tiene conto delle particolarità derivanti dallo *status* giuridico del soggetto nei cui confronti si procede. In ogni caso, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto che segnala i fatti di cui ai paragrafi 4.5.2 e 4.5.3 è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c. nonché ogni misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Infine, è onere del Datore di Lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro, dimostrare che tali misure non sono in alcun modo conseguenza della segnalazione stessa.

L'Organismo di Vigilanza verifica che siano date adeguate informazioni a tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

Il sistema disciplinare di seguito delineato si applica anche nei confronti di coloro che violino le misure di tutela adottate a favore dei soggetti segnalanti ai sensi della disciplina vigente in materia di *whistleblowing*, nonché nei confronti di coloro i quali effettuino segnalazioni diffamatorie, secondo quanto previsto dal par. 4.5.2 del Modello e dalla procedura adottata dalla Società.

L'accertamento della responsabilità per una delle condotte rilevanti potrà altresì essere tenuto in considerazione dalla Società per l'applicazione di sanzioni che incidano sulla parte variabile della retribuzione (es. decurtazioni o esclusione dall'accesso da premi, bonus, etc.).

5.2 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello – compreso il comportamento di chi ostacola l'attività dell'OdV – rientrano tra gli illeciti disciplinari.

In caso di dubbio in relazione alla legittimità della richiesta di informazioni o documenti operata dall'OdV, il lavoratore ha facoltà di rivolgersi al suo diretto superiore. In caso di persistenza del rifiuto, l'OdV potrà rivolgersi al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale nel rispetto della normativa vigente, provvederà a convocare il lavoratore perché fornisca le informazioni e i documenti richiesti dall'OdV.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di impiegati e quadri, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL per i dipendenti di aziende del commercio e dei servizi, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale di Staf S.r.l. è, quindi, costituito dalle norme del codice civile e dalle norme pattizie di cui al predetto CCNL. In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati secondo il rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle sanzioni e alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente nell'ambito del predetto CCNL, al fine di ricondurre le eventuali violazioni al Modello nelle fattispecie già previste dalle predette disposizioni.

I comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredati dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

1. il lavoratore che violi una delle procedure/linee guida interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le regole prescritte, ometta, senza giustificato motivo, di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni richieste, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso incorre nel provvedimento di **“rimprovero verbale”**. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società;
2. il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure/linee guida previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello incorre nel provvedimento di **“rimprovero scritto”**. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società;
3. il lavoratore che, eseguendo con negligenza il lavoro affidatogli, violi le procedure/linee guida interne previste dal Modello, o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello incorre nel provvedimento della **“multa”**, non superiore all'importo di 3 ore della normale retribuzione;
4. il lavoratore che nel violare le procedure/linee guida interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze per cui è prevista la sanzione della multa incorre nel provvedimento della **“sospensione”** dal servizio e dal trattamento retributivo per un periodo non superiore a 3 giorni. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, costituiscono atti contrari agli interessi della Società;
5. il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui al punto 4 incorre nel provvedimento del **“licenziamento senza preavviso”**. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e materiale per l'azienda.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, sarà determinato tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con
- riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatto salvo il diritto della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Responsabile della concreta attuazione delle misure disciplinari sopra descritte per i dipendenti non dirigenti è il legale rappresentante, che applica le sanzioni su eventuale segnalazione dell'OdV, sentito anche il parere del superiore gerarchico, ove esistente, dell'autore della condotta censurata.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza riceve tempestiva informazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente Modello, fin dal momento della contestazione disciplinare.

Questo anche al fine di assicurare il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello senza la preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza del contenuto dell'addebito e della tipologia di sanzione che si intende irrogare.

All'OdV è data, parimenti, comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente ai procedimenti disciplinari di cui al presente capitolo.

Ai lavoratori viene data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione.

5.3 Misure nei confronti dei dirigenti

Quando la violazione delle regole previste dal presente Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, è compiuta da dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto collettivo di lavoro dei dirigenti di aziende del commercio e dei servizi, secondo il procedimento previsto per le altre categorie di dipendenti, indicato sopra al punto 5.2.

Quale sanzione specifica, potrà essere disposta anche la sospensione delle procure eventualmente conferite al dirigente stesso.

Responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte per i dirigenti è il Consiglio di Amministrazione; i singoli atti del procedimento disciplinare, fin dalla contestazione, possono essere sottoscritti dal Presidente che deve riferirne al Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo resta esclusivamente competente ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni ai dirigenti per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata alcuna sanzione per violazione del Modello ad un dirigente senza la preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente ai procedimenti disciplinari di cui al presente capitolo.

5.4 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazioni da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, i cui membri provvederanno ad assumere le iniziative previste dalla vigente normativa, che riterranno opportune.

5.5 Misure nei confronti di collaboratori esterni e Partner

Specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership* prevedono la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo nel caso in cui collaboratori esterni (lavoratori a progetto, agenti, consulenti, anche appartenenti a società del

Gruppo) o altre persone fisiche o giuridiche comunque legate alla Società in un rapporto contrattuale, pongano in essere comportamenti in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e dal Codice Etico, tali da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto.

In tali casi, resta salva la facoltà di richiesta di risarcimento, qualora da tali comportamenti derivino danni alla Società, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione, anche in via cautelare delle sanzioni previste dal Decreto a carico della Società.

L'Organismo di Vigilanza verifica che nei contratti stipulati dalla Società siano inserite le clausole di cui al presente punto.

6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello ed al Codice Etico, assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria struttura organizzativa.

In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operino – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma deve essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi Destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

In particolare, alle attività di formazione *e-learning* si affianca quella in aula, destinata ai profili professionali maggiormente esposti alle aree di rischio individuate. Inoltre, sono previsti adeguati test intermedi e finali di verifica del livello di apprendimento dei contenuti.

La partecipazione alle iniziative formative è obbligatoria e oggetto di specifico monitoraggio per accertarne l'effettiva fruizione da parte dei destinatari.

6.1 Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello, anche attraverso la partecipazione all'attività di formazione;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società promuove la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

La corretta formazione è garantita sia alle risorse già presenti in azienda al momento dell'adozione del Modello, sia a quelle da inserire successivamente. La formazione viene perciò effettuata:

- al momento di prima adozione del Modello (formazione collettiva);

- al momento dell'ingresso in servizio (formazione anche di tipo individuale);
- in occasione di cambiamenti di mansioni che comportino un cambiamento dei comportamenti rilevanti ai fini del Modello (formazione anche di tipo individuale sotto forma di istruzioni specifiche e personali);
- in relazione all'introduzione di modifiche sostanziali al Modello o, anche prima, all'insorgere di nuovi eventi particolarmente significativi rispetto al Modello (formazione collettiva).

I dipendenti possono accedere e consultare la documentazione costituente il Modello direttamente sul sito web aziendale (in apposita area dedicata) ovvero richiedendo la documentazione agli uffici addetti.

I nuovi dipendenti sono invitati, all'atto dell'assunzione, a consultare la documentazione costituente il Modello e a sottoscrivere dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei principi del Modello ivi descritti. Al fine di agevolare la comprensione della disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle regole adottate con il Modello, la Società promuove per i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori attivi nell'ambito delle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, un apposito corso di formazione.

La Società promuove altresì specifiche attività di formazione per i componenti degli organi sociali, del personale direttivo e con funzioni di rappresentanza.

6.2 Altri destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: partner commerciali, consulenti e altri collaboratori esterni, comunque denominati).

A tal fine, la Società fornisce ai soggetti terzi copia del Codice Etico, richiedendo agli stessi di attestare formalmente la presa visione del documento.